

Tax

Sviluppi in tema di imposta sui servizi digitali

24 ottobre 2019

La bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020, approvata dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2019, prevede la piena operatività dell'imposta sui servizi digitali ("ISD"), già introdotta dalla legge di Bilancio 2019, e di fatto mai entrata in vigore per mancanza dei provvedimenti attuativi.

La misura – modellata sulla Digital Services Tax di matrice comunitaria - si affianca alla cd. "web tax transitoria", norma di natura procedurale che prevede a favore dei gruppi esteri la possibilità di attivare una speciale "cooperazione e collaborazione rafforzata" per verificare in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Secondo lo schema del decreto legge, l'ISD sarà applicata a partire dal 1 gennaio 2020, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Sono soggetti passivi dell'ISD le società e gli imprenditori, fiscalmente residenti in Italia o all'estero, che conseguono in Italia ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- a) la veicolazione di pubblicità mirata agli utenti di un'interfaccia digitale;
- b) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente il contatto e l'interazione fra utenti, anche al fine di facilitare lo scambio di beni o di servizi;
- c) la trasmissione di dati raccolti da utenti tramite interfaccia digitale.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'ISD la mera fornitura di contenuti digitali, i servizi di comunicazione, i servizi di pagamento e i servizi finanziari e la cessione di dati da parte di intermediari vigilati.

Sono interessate dalla misura le società che, singolarmente o a livello di gruppo, realizzano congiuntamente:

1. un ammontare complessivo di ricavi nel mondo (di qualsiasi natura) non inferiore a 750 milioni di euro; e
2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali tassabili realizzati in Italia non inferiore a 5.5 milioni di euro.

Un ricavo è soggetto a ISD in Italia se l'utente del servizio digitale tassabile è localizzato in Italia, cioè:

- a) per la pubblicità mirata, se durante l'anno solare la pubblicità compare sul dispositivo dell'utente mentre il dispositivo è utilizzato in Italia per accedere all'interfaccia;
- b) per i servizi su interfaccia digitale multilaterale, se

Highlights

durante l'anno solare l'utente utilizza un dispositivo in Italia per accedere all'interfaccia e conclude una operazione di scambio, o se l'interfaccia non è finalizzata allo scambio di beni o di servizi, se l'utente dispone di un account sull'interfaccia per parte o per l'intero anno solare e l'account è stato creato utilizzando un dispositivo in Italia;

- c) per la trasmissione di dati, se sono trasmessi durante un anno solare dati, sempreché la loro raccolta sia avvenuta mediante accesso effettuato da un dispositivo in Italia durante l'anno stesso o in quello precedente.

Un dispositivo si considera utilizzato in Italia sulla base dell'indirizzo del suo protocollo internet (IP) o di altro sistema di geolocalizzazione.

L'imposta è applicata con l'aliquota del 3% sui ricavi derivanti dai servizi digitali tassabili, considerati al lordo dei costi e al netto dell'IVA. I ricavi derivanti da servizi infragruppo non sono tassabili.

I versamenti sono dovuti entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i ricavi sono stati realizzati, e la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 30 giugno dello stesso anno.

L'imposta resterà in vigore fino alla attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

Ughi e Nunziante – Studio legale